



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2023  
COM(2023) 561 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici**

## **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (CE) n. 1893/2006<sup>1</sup>, del 20 dicembre 2006, ha istituito la revisione 2 della classificazione statistica delle attività economiche (NACE). Questo atto legislativo garantisce che le classificazioni europee siano rilevanti per la realtà economica e migliora la comparabilità delle classificazioni nazionali, europee e internazionali. Quindi aumenta il livello comparabilità delle statistiche nazionali, europee e internazionali.

L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1893/2006<sup>2</sup> conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati (conformemente al suo articolo 6 *bis*) con cui modifica l'allegato I dello stesso per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformare la NACE ad altre classificazioni economiche e sociali.

Ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La delega di potere sarà tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Inoltre la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie tale obbligo.

## **2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2006**

A seguito dell'adozione, da parte della Commissione statistica delle Nazioni Unite, della Revisione 5 della classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica ("ISIC Rev. 5"), la classificazione NACE ha dovuto essere adeguata per mantenere la comparabilità e la coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Come modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione<sup>3</sup> per tener conto degli sviluppi tecnologici e per uniformare la NACE con altre classificazioni economiche e sociali, in particolare l'ISIC Rev. 5. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento rinvia l'applicazione di una serie di trasmissioni di dati alla Commissione (Eurostat). Da allora è emerso che, per un'introduzione ottimale della NACE, potrebbe essere necessario posticipare la data di applicazione per alcune trasmissioni di dati supplementari.

Una classificazione NACE aggiornata è indispensabile per gli sforzi che la Commissione sta facendo per modernizzare la produzione delle statistiche europee. Si prevede che questa classificazione aggiornata, grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, favorirà una migliore governance economica sia a livello di Unione europea che a livello nazionale.

### **3. CONCLUSIONI**

La Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1893/2006. La Commissione ritiene che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006, in quanto in futuro dovrà adottare atti delegati in modo tempestivo per aggiornare regolarmente la classificazione NACE. Poiché può aggiornare la classificazione NACE mediante un atto delegato, la Commissione è in grado di sostenere il sistema statistico europeo fornendo una classificazione che consente di produrre statistiche accurate che: i) sono di elevata qualità; ii) riflettono la struttura dell'economia dell'Unione europea; e iii) sono coerenti con altre classificazioni economiche e sociali.

Inoltre in futuro potrebbe essere necessario adeguare, mediante un atto delegato, le date di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5).